



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

CONVENZIONE

DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

PERIODO 2025-2028 AI SENSI DELL'ART 55 D.LGS 117/2017

CIG B7F2272EC6

TRA

Il **COMUNE DI ABANO TERME**, con Sede in Piazza Caduti 1, cap. 35031 Abano Terme (PD) - C.F. 00556230282 -, rappresentato dalla dott.ssa Rossella Menin nella sua qualità di Dirigente del 2° Settore – Servizi Finanziari e alla Persona, quindi in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 33 dello Statuto Comunale del Comune di Abano Terme, in forza del decreto sindacale di assegnazione delle funzioni di Dirigente del Settore Servizi Finanziari e alla Persona Prot. n. 36723 del 03.10.2022, in atti, di seguito denominato più brevemente come il “**Comune di Abano Terme**” o il “**Comune**”,

E

L'**ENTE VIRTUS ABANO A.S.D. – A.P.S.**, codice fiscale e p.iva 05389980284, con sede legale in Via San Pio X n. 3, Abano Terme, iscritto in data 21/02/2025 nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Imprese Sociali con Repertorio n. 147979, rappresentato dal Sig. Pier Paolo Ceron, residente in via San Daniele 13-B a Teolo (PD), codice fiscale CRNPPL70D21G224P in qualità di presidente e legale rappresentante, di seguito denominato più brevemente come “**Partner**” ovvero “**Virtus Abano**”,

disgiuntamente anche denominate “**Parte**” e congiuntamente anche denominate le “**Parti**”;

PREMESSO CHE:

- tra il patrimonio immobiliare dell'Ente, vi sono i seguenti impianti sportivi: “Stadio delle Terme”, “Campo senza Frontiere”, “Palestra, campo da calcio e campi da futsal in località Giarre”; gli stessi, considerati privi di rilevanza economica ai sensi dell'art. 165 comma 3 Dlgs. 36/2023, sono stati oggetto di un affidamento del servizio di gestione scadente il 31/10/2025;
- Il Comune, nel realizzare un nuovo affidamento degli impianti comunali continua ad avere come obiettivo prioritario quello di garantire alla cittadinanza l'accesso ad impianti sportivi moderni e ben gestiti, fruibili da tutti, senza barriere, favorendo la partecipazione e il



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

coinvolgimento delle diverse fasce sociali e generazionali, promuovendo una politica attiva per l'inclusione sociale, il sostegno agli anziani, alle famiglie e ai minori;

- Anche e soprattutto nelle annualità della gestione degli impianti sportivi, il Comune ritiene cruciale il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore che possono farsi collettore dei valori e delle richieste di atleti, famiglie, allenatori, volontari nella cura dei beni dediti allo sport e della gestione conseguente e che grazie alla loro esperienza e competenza siano in grado di assicurare una gestione degli impianti sportivi in linea con le finalità sociali educative e di benessere collettivo;
- Per i suddetti motivi, la Giunta Comunale con delibera n. 121 del 17.07.2025 ha deliberato di attivare un'istruttoria pubblica, ai sensi dell'art. 55 Dlgs 117/2017, finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione della gestione degli impianti sportivi per il periodo 1 settembre 2025 – 31 agosto 2028, con avvio del progetto posticipato di due mesi se necessario, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio sino al 2031 (di seguito per brevità, il "Progetto"),
- Il Comune, con determinazione n. 714 del 25/07/2025 si è quindi fatto promotore del Progetto, come da avviso pubblico, per selezionare un Ente del Terzo Settore a cui affidare la gestione degli impianti comunali, a fronte di una spesa annuale per il Comune di Euro 29.000,00 per il 2025 e di Euro 87.000,00 per ciascun anno 2026 e 2027 (oltre iva di legge);
- Solamente la Virtus Abano rispondeva all'Avviso, nei modi e nei termini ivi stabiliti, presentando la propria proposta progettuale corredata da piano economico;
- Il Comune, con determinazione n. 813 del 29/08/2025, approvava l'individuazione della Virtus Abano quale Partner del Progetto, stabiliva di realizzare dei tavoli di co-progettazione per la discussione della Proposta al fine di addivenire alla realizzazione del Progetto definitivo e, una volta approvato tale Progetto definitivo, di addivenire poi alla stipula di apposita convenzione tra il Comune e la Virtus Abano;
- A seguito dello svolgimento dei lavori dei tavoli di co-progettazione, svoltisi nei mesi di settembre e ottobre 2025, con l'obiettivo di creare maggiori sinergie per le iniziative sportive di valenza sociale ed educativa, in un'ottica di integrazione e complementarietà dei diversi settori, venivano determinati i seguenti due verbali:



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

- Verbale di coprogettazione n. 1 del 08/09/2025
- Verbale di coprogettazione n. 2 del 29/09/2025

Da cui emergeva la proposta di ampliare le attività e le iniziative di carattere sociale già proposte da Virtus Abano nel progetto di coprogettazione presentato in risposta all'avviso pubblicato dal Comune; inoltre il Comune e Virtus Abano convenivano tra l'altro sulla necessità di includere Virtus nella cabina di regia del progetto di comunità già attivato dal servizio pubblica istruzione, per bambini e ragazzi in età scolastica, nonché di fissare periodici incontri di monitoraggio per verificare l'andamento del Progetto di Virtus Abano e per verificare con Cooperativa Nuova l'andamento dei progetti di inserimento sociale proposti da Virtus Abano.

- Inoltre, le Parti convenivano sulla necessità di proseguire i lavori dei suddetti tavoli di coprogettazione così da addivenire, nel più breve tempo possibile, alla definizione di un Progetto definitivo, completo di cronoprogramma e piano economico, di seguito per brevità il **“Progetto Definitivo”** per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- In parallelo, vista la scadenza dell'attuale affidamento di servizio al 31/10/2025 e stante la necessità per il Comune di garantire la continuità della fruizione dei servizi sportivi alla comunità, senza interruzioni, nelle more della definizione del suddetto Progetto Definitivo, il Comune in data 30/10/2025 chiedeva a Virtus, che accettava, di continuare le attività necessarie all'avvio del nuovo servizio;
- Le Parti intendono quindi regolare i loro rapporti tramite una convenzione quadro che permetta loro di arrivare alla conclusione della co-progettazione consentendo nel frattempo la ottimale gestione degli impianti sportivi da parte di Virtus Abano per i prossimi tre anni come Partner del Comune.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1.1 La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e il Partner nello svolgimento delle attività già descritte nel Progetto e che saranno incluse nel Progetto Definitivo, comprensivo di cronoprogramma e piano finanziario, ai sensi dell'art 11 della L. n. 241 del 1990 e dell'art 119 del D.lgs n. 267 del 2000, di seguito per brevità la “Convenzione”.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

1.2. Nella presente Convenzione sono indicati gli ambiti di intervento e le linee di attività progettuali, le modalità di coordinamento, l'organizzazione e il funzionamento della co-progettazione, le modalità di erogazione e di rendicontazione del budget assegnato,

1.3. Tutto ciò che non è specificato nella presente Convenzione è rimandato agli Allegati che ne sono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – DURATA

2.1. La presente Convenzione ha validità dal **1 novembre 2025 al 31 ottobre 2028**, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio ossia sino a 31 ottobre 2031, in considerazione delle esigenze del Comune, in linea con quanto previsto dall'Avviso e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, di seguito per brevità la "Durata".

2.2. La Durata è coerente con il percorso di co-progettazione e della successiva cogestione delle attività progettuali, e pertanto prevede:

- un primo periodo di transizione, tra novembre e dicembre 2025, per finalizzare la co-progettazione ed addivenire al Progetto Definito, comprensivo di cronoprogramma e piano economico;

- l'avvio dal 1 gennaio 2025, della realizzazione dei progetti, per proseguire poi con tutte le attività gestionali, il monitoraggio e la verifica in itinere;

- la conclusione delle attività entro 31 ottobre 2028, data entro la quale dovrà essere conclusa anche la redazione della documentazione reportistica relativa agli esiti delle attività realizzate nonché la valutazione, raccolta e verifica della documentazione per la rendicontazione economico-finanziaria;

2.3. Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta tra le Parti.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1. Il Partner si impegna a:

a) Eseguire la gestione ordinaria degli impianti sportivi comunali agli stessi termini e con le stesse modalità e garanzie già approvate nel Piano Tecnico di Conduzione e nel Progetto Presentato in sede di coprogettazione in risposta all'avviso comunale, sino alla conclusione della co-progettazione con l'accordo sul Progetto Definitivo che potrà stabilire nuove disposizioni anche sostanziali;



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

- b) Realizzare a partire dal 1 gennaio 2025 quanto stabilito nel Progetto, nel Progetto Definitivo e negli ulteriori allegati sopra richiamati, al fine garantire l'ottimale gestione continuativa degli impianti sportivi comunali e la realizzazione degli obiettivi sociali del Comune;
- c) impiegare nelle attività operatori qualificati, assunti con regolare contratto di lavoro e/o volontari debitamente assicurati e adeguatamente formati, comunicando l'elenco del personale ed i propri referenti prima dell'avvio del progetto e in caso di successive variazioni;
- d) garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, nonché degli standard organizzativi e strutturali previsti dalla disciplina di settore applicabile alla presente convenzione;
- e) garantire la massima collaborazione con il Comune nell'attuazione del Progetto ed attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nel Progetto, promuovendo la reciproca collaborazione;
- f) rendicontare le spese sostenute nel rispetto dei termini di seguito definiti, anche tramite la piattaforma informatica eventualmente messa a disposizione dal Comune;
- g) dare immediata comunicazione al Comune nel caso di sospensione o interruzione dell'attività per giustificati motivi;
- h) osservare la normativa vigente in materia di anticorruzione e conflitto d'interessi, per quanto applicabile;
- i) pubblicare il contributo ricevuto su apposito portale online, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 125-129, della legge n. 124 del 29.8.2017 e ss. mm. ii, per quanto applicabile;

3.2. Il Comune si impegna a:

- a) mantenere le funzioni di governance ed il ruolo di responsabile della gestione complessiva del Progetto;
- b) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nel Progetto, promuovendo la reciproca collaborazione;
- c) assicurare il monitoraggio complessivo e la supervisione del Progetto attraverso personale specificatamente individuato;
- d) mettere a disposizione del Partner il contributo alle condizioni definite.

ARTICOLO 4 - COPERTURE ASSICURATIVE



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

4.1. Il Partner, in considerazione della rilevanza degli impegni e delle attività progettuali, nonché in relazione alla specificità dell'ambito di intervento e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e a tutela dei terzi, si impegna a:

- a) provvedere alle coperture assicurative del personale, e per quanto compatibile, dei volontari;
- b) provvedere alla stipula di adeguate polizze R.C.T./R.C.O. a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'ente possa arrecare all'utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, nello svolgimento di tutte le attività di Progetto, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti le attività oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 5 – RAPPORTI ECONOMICO - FINANZIARI

5.1. Le Parti concordano che nel Progetto Definitivo dovrà essere chiaramente indicato quale sia il budget complessivo di Progetto, che sarà composto dalle risorse messe a disposizione dal Comune e dal Partner, come sarà meglio precisato nel piano economico- finanziario;

5.2. Il budget del Comune, determinato in fase di avvio della co-progettazione, è di **€ 29.000,00 per l'anno 2025, ed ulteriori € 87.000,00 in ciascuno degli anni 2026 e 2027**, esclusi IVA ed altri oneri fiscali, se e nella misura in cui dovuti ai sensi della normativa vigente; il trasferimento di risorse dal Comune al Partner avviene a titolo di contributo ex art. 12 della legge n. 241/1990, nei termini temporali stabiliti nel Progetto Definitivo.

5.3. Il budget del Partner, determinato in sede di Progetto Definitivo, sarà a titolo di cofinanziamento, per potenziare le attività o gli investimenti volti a migliorare la gestione con particolare riferimento al carattere sociale, ricreativo, educativo e culturale.

5.4. Il budget determinato in fase di avvio della co- progettazione potrà essere integrato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 e coerentemente con gli obiettivi progettuali, esclusivamente nei casi previsti dall'Avviso.

5.5. In fase di rendicontazione saranno ammesse le spese relative alla realizzazione del Progetto purché:

- a) effettive, ossia realmente sostenute e chiaramente riferibili al progetto;
- b) coerenti con il piano economico-finanziario approvato, salvo rimodulazione interna concordata tra le parti e verbalizzata nei tavoli di co-progettazione;
- c) temporalmente riferibili alla durata del progetto;



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

- d) comprovabili attraverso giustificativi di spesa;
- e) non eccedenti le spese: il contributo riconosciuto dal Comune non potrà in ogni caso determinare un attivo a favore del Partner, dovendosi sempre evidenziare nelle rendicontazioni eventuali ulteriori entrate a sostegno delle azioni progettuali, tenuto conto del divieto di doppio finanziamento, come descritto dalla circolare delle Entrate n. 33 del 31.12.2021;
- f) tracciabili, utilizzando il codice identificativo di gara (CIG) comunicato dal Comune e nel rispetto della relativa disciplina.

5.6. È in ogni caso facoltà dell'amministrazione:

- chiedere documentazione giustificativa comprovante le spese dichiarate;
- non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione del progetto.

5.7. In caso di ritenuta non ammissibilità delle spese rendicontate, il Comune darà tempestivo avviso al Partner, che avrà 10 giorni per presentare eventuali osservazioni.

5.8. Qualora dalla rendicontazione presentata dovesse emergere la realizzazione parziale delle attività oppure i costi siano inferiori a quelli preventivati, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

5.9. Le modalità di dettaglio per la trasmissione della documentazione giustificativa delle spese verranno condivise tra Comune e Partner.

ARTICOLO 6 – MONITORAGGIO E MODIFICHE

6.1. Congiuntamente le Parti si impegnano ad una gestione collaborativa del Progetto e, nel rispetto delle indicazioni fornite di volta in volta a Virtus Abano dal Comune nella "cabina di regia", convengono di:

- a) partecipare ad un tavolo di co-progettazione periodico, ogni 6 mesi, verbalizzato, per un monitoraggio sulla realizzazione del Progetto;
- b) valutare e concordare eventuali modifiche al Progetto, al piano economico-finanziario o alla presente Convenzione in relazione a sopraggiunte modifiche normative, eventuale disequilibrio economico-finanziario, rilievo di nuovi bisogni sociali o per la sopravvenuta possibilità di realizzare nuove azioni non previste nel Progetto Definitivo allegato alla presente Convenzione, fermo restando il rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui all'Avviso e fatto salvo in ogni



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

- c) caso i principi di evidenza pubblica, buona fede nell'esecuzione e leale collaborazione tra le Parti;
- d) risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere nell'attuazione della presente Convenzione in sede di tavolo di co-progettazione.

6.2. Laddove fossero concordate modifiche che comportino un aumento del contributo del Comune, esse saranno subordinate all'approvazione con determinazione dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili.

6.3. Il Comune si riserva in ogni caso di:

- a) vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dal Partner, anche mediante sopralluoghi o richieste di riscontro circa l'attività svolta;
- b) effettuare controlli sulla documentazione presentata dal Partner ai sensi del DPR 445/2000.

6.4. Il Partner si impegna in ogni caso a:

- a) fornire al Comune, in caso di richiesta, i dati, le informazioni ed ogni riscontro documentale ritenuto necessario ai fini del monitoraggio, della rendicontazione e della valutazione dell'impatto sociale;
- b) comunicare via PEC entro 10 giorni, e comunque con tempestività, ogni modifica rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione e nel Progetto Definitivo (es. sedi, orari, recapiti, referenti e responsabili, variazioni societarie e/o aziendali etc.), nonché ogni circostanza rilevante ai fini dell'andamento progettuale, con eventuale richiesta di convocazione di un tavolo di co-progettazione.

ARTICOLO 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1. Il Partner assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e successive modificazioni. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero con strumenti di incasso o di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

7.2. Ai sensi del predetto art. 3 della L. n. 136/2010 i pagamenti, fino a nuova diversa comunicazione, verranno effettuati dalla Tesoreria comunale esclusivamente sui conti correnti dedicati comunicati dal Partner al Comune;

7.3. I codici da indicare nei pagamenti riferiti alla presente convenzione sono i seguenti:



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

CIG: B7F2272EC6

ARTICOLO 8 – INADEMPIMENTO

8.1. Il Comune, qualora rilevi eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi assunti dal Partner, procederà ad una segnalazione per iscritto, con invito ad adottare gli interventi necessari entro un termine stabilito. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi o comunque incompatibili per il proseguimento del rapporto di partenariato, il Comune ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni da comunicare tramite PEC al Partner, salvo preavviso più breve per gravi motivi;

8.2. Il Partner potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo PEC, in caso di circostanze sopravvenute, gravi ed imprevedibili che rendano impossibile o gravemente onerosa la continuazione delle attività.

8.3. Comportano la risoluzione immediata della presente Convenzione:

- a) la perdita dei requisiti del Partner come richiesti dall'Avviso;
- b) la violazione del divieto di sub affidare, sub concedere o sub individuare in qualunque forma un soggetto diverso da quelli partecipanti al procedimento, compreso il divieto di avvalimento, fatto salvo l'eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti terzi privati nelle modalità previste dall'avviso pubblico;
- c) interruzione del servizio senza giusta causa;
- d) inosservanza grave e reiterata agli impegni assunti con la presente Convenzione;

8.4. Il Comune si riserva il diritto di revocare il contributo già erogato e/o di sospenderne l'erogazione, salvo inoltre il diritto di richiedere il risarcimento danni, nei casi sopradescritti di cui al 8.1. e 8.3.

ARTICOLO 9 – SPESE E ONERI

9.1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto sono a totale carico del Partner.

ARTICOLO 10 – RINVIO

10.1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente Convenzione si fa rinvio a eventuali ulteriori accordi che dovessero essere stipulati tra le Parti, al Codice dei Contratti Pubblici



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

D.Lgs 36/2023, alla L. 328/2000, al D.Lgs n. 117/2017, nonché alle leggi e regolamenti in vigore che regolano l'attività in parola, all'Avviso, a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ed ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

10.2. In particolare si ricorda quanto stabilito nell'Avviso al punto 12 "Obblighi a carico dell'ETS" al punto 13 "Rendicontazione", al punto 14 "Assicurazione e Obblighi in materia di Sicurezza sul Lavoro" e al punto 15 "Responsabilità Tecnico/a", a cui Virtus Abano espressamente dichiara di obbligarsi.

ARTICOLO 11 – LEGALITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO

11.1. Il Partner si impegna ad osservare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - PTPC 2024-2026", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 7 marzo 2024 e il "Protocollo di Legalità", in vigore dal 17 settembre 2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 212 del 12/11/2019, reperibili sul sito internet comunale alla voce "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali".

11.2. Il Partner espressamente si impegna ad osservare, e far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Abano Terme", di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 2024, reperibile sul sito internet del Comune alla voce "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali".

11.3. Il Partner, inoltre, si impegna al rispetto dalla normativa vigente e in vigore in tema di normativa tecnica e anti-infortunistica nonché al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) in vigore dal 3 novembre 2022.

11.4. Il Partner si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dalla L. n. 217/2010 con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

11.5. Il Partner espressamente conviene che non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo a risarcimento del danno né ad alcuna pretesa per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti e/o rimborsi spese previsti dalla presente Convenzione, in seguito all'esito negativo dei controlli previsti dalle norme vigenti sopracitate e al mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

11.6. Ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001, il Partner sottoscrivendo la presente Convenzione attesta di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo Partner.

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Partner presta il proprio consenso espresso e informato affinché i dati personali che la riguardano, indicati nella Convenzione e nei relativi Allegati e raccolti ai fini della sua esecuzione, siano oggetto di trattamento in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018. Il trattamento sarà effettuato esclusivamente per le finalità connesse alla stipula, gestione ed esecuzione della presente Convenzione, nonché per adempiere agli obblighi legali e regolamentari.

12.2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Abano Terme, che tratterà i dati personali in conformità alla normativa vigente.

12.3. Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto concerne gli adempimenti tecnici e di sicurezza relativi alla presente Convenzione, è la società Boxxapps s.r.l., con sede legale in Viale della Stazione n. 2, 30020 Marcon (VE), contattabile tramite email all'indirizzo dpo@boxxapps.com o al numero di telefono 800893984.

12.4. Il Partner può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento e portabilità dei dati, inoltrando la richiesta direttamente al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati.

Art. 13 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla presente convenzione saranno effettuate dalle Parti utilizzando i seguenti rispetti indirizzi di posta elettronica certificata:

Per il Comune

- amministrazione e contabilità: dott. Rossella Menin



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

email: settorefinanziario@abanoterme.net. PEC: abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net

Telefono: 049 8245 242

Per il Partner

- presidenza Virtus Abano Asd Aps: dott. Pier Paolo Ceron presidenza@virtusabano.it

ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE

14.1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in merito alla presente convenzione, la competenza è attribuita al Foro di Padova

Data

Letto, sottoscritto e approvato:

Per il Comune
dott.ssa Rossella Menin

Rossella Menin
COMUNE DI ABANO
TERME/00556230282
31.10.2025 16:01:54
GMT+01:00



Per il Partner
Dr Pier Paolo Ceron